



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 18/10/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, e chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 717,50 a titolo di commissioni accessorie e finanziarie, spese contrattuali e di incasso rata;
- il rimborso di € 162,70 a titolo di commissione di estinzione;
- interessi, le spese di procedura e quelle difensive, queste ultime per € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- che il contratto in questione è pienamente rispondente alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- la legittimità della propria condotta, rilevando che il regolamento contrattuale contiene la descrizione puntuale delle voci di costo e della loro natura *up front* o *recurring*;
- la congruità dei rimborsi effettuati, in sede di estinzione anticipata, a titolo di commissioni di gestione e costi di incasso rata e al netto di € 18,00 quale somma una tantum trattenuta dall'amministrazione, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di attivazione, in quanto poste a copertura di attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di intermediazione, riferite "solo ed esclusivamente" all'attività dell'agente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riferimento agli oneri assicurativi, di aver assunto la veste di contraente e beneficiaria della polizza, corrispondendo il relativo premio;
- con riferimento alla sentenza della CGUE, la non applicabilità diretta della pronuncia; in ogni caso afferma che non sarebbe corretta l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva fornita dalla Corte, in quanto la locuzione "restante durata del contratto" si riferisce "esclusivamente" agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non alla riduzione di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito".

Aggiunge che anche laddove si consideri ammissibile la restituzione dei costi *up front*, potrebbe essere richiesta ai finanziatori soltanto la parte di loro pertinenza, dovendosi escludere i costi relativi a servizi riconosciuti a soggetti terzi, aventi tra l'altro carattere "facoltativo".

Pertanto chiede di rigettare il ricorso. Infine, l'intermediario si rende disponibile a rimborsare *pro bono pacis*, l'importo di € 171,00, a totale e definitivo ristoro delle commissioni *up front* ancora da rimborsare.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB*”, che viene ritenuta dal Collegio “*priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*”

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio rileva, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, che per quanto concerne le “commissioni di gestione” e le “spese di incasso rate” il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificarle come *recurring*; tuttavia per entrambe, risulta già restituito quanto dovuto. Viceversa, vanno qualificate come *up front* le “commissioni di intermediazione” e le “commissioni di attivazione”, in quanto riferite ad attività concluse con la stipula dei contratti. In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		24
rate residue		96

TAN ▶	4,22%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	80,00%
- in proporzione alla quota	65,84%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (up front)	€ 624,00	€ 499,20 <input type="radio"/>	€ 410,87 <input checked="" type="radio"/>		€ 411
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 300,00	€ 240,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 197,53 <input type="radio"/>	€ 240,00	€ 0
<input type="radio"/>	provv. Intermediario (up front)	€ 240,00	€ 192,00 <input type="radio"/>	€ 158,03 <input checked="" type="radio"/>		€ 158
<input type="radio"/>	costi incasso rate (recurring)	€ 264,00	€ 211,20 <input checked="" type="radio"/>	€ 173,83 <input type="radio"/>	€ 196,80	€ 14
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
						€ 0
tot rimborsi ancora dovuti					€ 583	
interessi legali					si <input type="checkbox"/>	

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 583,00 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione della commissione di anticipata estinzione. In sede di reclamo, aveva affermato che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 583,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI